



La rivalutazione delle partecipazioni: analisi di (s)convenienza

di Raffaele Marcello^(*) e Nicola Lucido^(**)

Come capita oramai da alcuni anni, con l'approvazione della L. 27 dicembre 2013 n. 147, anche per il 2014, in deroga a quanto espresso dagli artt. 2423-bis e 2426 del c.c.¹ è stata data la possibilità agli enti commerciali e non² di rivalutare i propri beni e le partecipazioni iscritte in bilancio fattasi eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. Con riferimento alle partecipazioni, con il presente contributo si vuol riflettere, a posteriori, sui concreti effetti derivanti dall'adesione al processo di rivalutazione secondo quanto indicato dalla legge di stabilità 2014. L'intento è quello di verificare i reali vantaggi che si potrebbero generare in caso di cessione delle partecipazioni rivalutate rispetto ad un'ipotesi di cessione di partecipazioni non rivalutate, a maggior ragione se la cessione viene effettuata in regime di *participation exemption tax* di cui all'art. 87 del Tuir.

1. Premessa

Secondo quanto indicato dalla L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi da 140 a 152³, possono ricorrere alla rivalutazione dei beni d'azienda, in via generale, tutte le imprese che adottano i principi contabili nazionali nella redazione dei bilanci.

Per quanto concerne i soggetti IAS, la rivalutazione si ritiene possibile fermo restando i richiami indicati nei commi 146 e 147 della Legge di stabilità 2014⁴.

Nello specifico, vengono indicati tra i soggetti potenzialmente interessati ad un'operazione di rivalutazione:

- le **società per azioni**, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- le società **cooperative**⁵ e di mutua assicurazione;
- le società **europee** di cui al regolamento comunitario n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento comunitario n. 1435/2003;

^(*) Docente di Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali presso la Facoltà di Scienze Manageriali - Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

^(**) Cultore della Materia in Economia dei Gruppi e delle Concentrazioni Aziendali presso la Facoltà di Scienze Manageriali - Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara.

¹ Il primo tratta dei principi di redazione del bilancio mentre il secondo si sofferma sui criteri di valutazione.

² In quest'ultima circostanza necessita che l'ente non commerciale svolga un'attività d'impresa.

³ La L. n. 147/2013 fa ulteriori rimandi alla L. n. 242/2000, al D.M. 13 aprile 2001, n. 162, al D.M. 19 aprile 2002, n. 86.

⁴ Per ulteriori approfondimenti si consulti F. Vernassa, E. Reich, *Nuova possibilità di riallineamento per i soggetti IAS*, in "Guida alla Contabilità & Bilancio" n. 2 del 1° 2014, pag. 29.

⁵ Si precisa che possono effettuare la rivalutazione tutte le società cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dalla circostanza che le medesime fruiscano di un regime di parziale detassazione degli utili. Cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 giugno 2014, n. 13/E.

- gli **enti pubblici e privati**, nonché i *trust*, purché con oggetto esclusivo, o comunque principale, l'attività commerciale;
- gli **enti non commerciali** per la parte del patrimonio destinato all'attività d'impresa;
- le **società di persone**, seppur adottino la contabilità semplificata⁶;
- le **imprese individuali**, anche in contabilità semplificata, in relazione ai beni risultanti dall'inventario;
- le **società non residenti** con riferimento ai beni rientranti in stabili organizzazioni localizzate sul territorio italiano.

Alla luce di quanto appena descritto, resterebbero fuori le società che adottano i principi contabili internazionali, per le quali si paventa comunque la possibilità di procedere alla rivalutazione dei beni iscritti in bilancio al 31.12.2013, qualora procedessero al versamento dell'imposta sostitutiva del 10%.

Con riferimento ai **presupposti oggettivi**, invece, distinguiamo:

- a) i beni **immobili e mobili strumentali**;
- b) i beni **immateriali**, purché rappresentino diritti giuridicamente acquisiti. Ne sono un esempio, i marchi, i brevetti, le licenze, *Know how*, ecc.. In tale novero non sono considerate quelle immobilizzazioni immateriali che in realtà non rappresentano dei veri e propri beni. Ricordiamo, a titolo esemplificativo, l'avviamento, i costi di pubblicità capitalizzati, i costi di impianto e di ampliamento, ecc.
- c) le **partecipazioni** in società controllate e collegate iscritte in bilancio nel rispetto dell'art. 2359 del c.c. che figurino come immobilizzazioni finanziarie, ovvero che siano durevolmente detenute dell'impresa⁷;
- d) i **beni di costo unitario inferiore a 516,46 eu-**

ro, nonché i beni di cui alla lettera a) e b) seppur completamente ammortizzati e per finire le immobilizzazioni in corso di esecuzione⁸.

Sono invece **esclusi** tutti quei beni alla cui produzione e scambio è diretta l'attività principale dell'impresa, ovvero i cosiddetti "**beni merce**"⁹.

Per quanto concerne i **beni in leasing** l'Agenzia delle Entrate, in più occasioni¹⁰, ha precisato che è possibile procedere alla rivalutazione dei beni solo se alla data di chiusura dell'esercizio preso a riferimento per la rivalutazione, la società abbia già provveduto al riscatto del bene, per cui ne è divenuta proprietaria.

Per finire, affinché si possa procedere alla rivalutazione dei beni dell'impresa, necessita che i medesimi siano ricompresi nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo al quello in corso al 31 dicembre 2012, per il quale si sia proceduto all'approvazione in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 147/2013.

In altri termini, sono oggetto di rivalutazione i beni già presenti in bilancio al 31 dicembre 2012, seppur il valore di partenza per la rivalutazione è quello del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. È quanto capita alle imprese per le quali, ad esempio, vi è coincidenza tra l'anno legale e quello solare. Diversamente il riferimento è la chiusura del bilancio in corso alla data dell'entrata in vigore della legge di stabilità 2014.

A ciò si aggiunga che la rivalutazione deve riguardare tutti i beni facenti parte di una **categoria omogenea**, ad esempio i terreni e fabbricati. Ciò comporta che non è possibile procedere alla rivalutazione di un singolo fabbricato se non si procede alla rivalutazione di tutti i fabbricati rientranti nella categoria.

Nello specifico, le **classi di beni immobili** sono:

⁶ In particolare, le disposizioni in esame consentono la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012. Con riferimento alle imprese che adottino un regime di contabilità semplificata, al fine di dare evidenza ai beni oggetto di rivalutazione, necessita la redazione di un prospetto bollato e vidimato, anche dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, da cui sarà possibile riconoscere i beni, inizialmente, nel loro costo storico fiscalmente riconosciuto e, successivamente, nel loro valore rivalutato.

⁷ A tal proposito si veda la precisazione riportata nella circolare 13 giugno 2006, n. 18/E.

⁸ Le suddette categorie di beni oggetto di rivalutazione sono state in più occasioni richiamate anche da numerosi interventi dell'Amministrazione finanziaria, tra cui le circolari 16 novembre 2000, n. 207/E e la 13 giugno 2006, n. 18/E.

⁹ Con riferimento ai "beni merce" è bene precisare che al comma 140 della Legge di stabilità 2014 sembrerebbe farsi menzione solo dei beni immobili come se potessero uscire dalla tale restrizione di "beni merce" i beni mobili. In realtà, seppur nulla è stato ancora chiarito, sembrerebbe che si tratti di un errore da parte del legislatore a cui sia sfuggito, nel ricalco dell'impianto normativo dell'art. 15 del D.L. n. 185/2008, il richiamo specifico anche ai beni mobili. Il condizionale utilizzato in questa precisazione è doveroso, in quanto si ritiene utile che si proceda ad una rettifica, onde evitare interpretazioni che potrebbero portare ad una "scorretta" applicazione della normativa in essere sulla rivalutazione dei beni d'impresa.

¹⁰ In particolare si consultino le circolari 18 giugno 2001, n. 57/E e 13 giugno 2006, n. 18/E.

- aree edificabili aventi medesima destinazione urbanistica;
- aree non edificabili;
- fabbricati non strumentali;
- fabbricati strumentali “per destinazione” o “per natura”.

Per i **beni mobili registrati**, la formazione delle categorie deve essere fatta come segue:

- aeromobili;
- veicoli;
- navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale;
- navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.

Per gli altri beni mobili la categoria deve essere formata per anno di acquisizione o per coefficiente di ammortamento¹¹.

I beni ad uso promiscuo, o a deducibilità limitata, possono non essere inclusi tra le categorie oggetto di rivalutazione.

La stesura del raggruppamento presuppone l'adozione del medesimo criterio di rivalutazione per i beni in esso rientranti.

L'eventuale rivalutazione comporta, per le società che redigono il bilancio CEE, l'annotazione nella nota integrativa. Mentre per le società e/o i soggetti in **contabilità semplificata**, occorre che vi sia l'annotazione nel registro dei cespiti ammortizzabili o nel registro Iva, o anche nell'inventario. In tutte le circostanze bisogna evidenziare il valore storico dei beni oltre a quello rivalutato.

Da un punto di vista fiscale, da più parti è stato ribadito¹² che la rivalutazione della Legge di stabilità 2014 deve avere **valenza fiscale prima che contabile**¹³.

Il che comporta che, se da un punto di vista contabile i bilanci rivalutati presentano una maggiore patrimonializzazione, per dare una valenza fiscale alla medesima operazione è necessario corrispondere un'imposta sostitutiva nella misura

del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per tutti gli altri beni¹⁴.

Nulla è cambiato, rispetto alle precedenti normative, in merito al **saldo attivo di rivalutazione** che va iscritto in bilancio in contropartita al maggior valore del bene rivalutato. In tal senso, è possibile procedere mediante l'incremento del valore del capitale sociale, ovvero mediante la costituzione di una riserva in sospensione d'imposta.

Qualora si sia proceduto all'iscrizione in bilancio di un'apposita riserva di rivalutazione, il valore d'iscrizione è pari all'importo dell'attivo rivalutato al netto del valore dell'imposta sostitutiva pari al 16% e/o 12% a seconda delle categorie rivalutate.

Inoltre essendo la riserva costituita in sospensione d'imposta, nel caso in cui si dovesse procedere al suo impiego, mediante riduzione del capitale sociale o distribuzione delle riserve, le somme distribuite, aumentate questa volta dell'imposta sostitutiva, concorrerebbero alla determinazione del reddito della società e del socio beneficiario¹⁵.

Ciò rappresenta una delle limitazioni della **riserva in sospensione d'imposta**. Infatti, la riserva di rivalutazione può essere utilizzata esclusivamente secondo quanto indicato dall'art. 2445 c.c. ovvero nell'ipotesi di copertura delle perdite di esercizio. Nel qual caso, occorrerà ripristinare il valore della riserva utilizzata per la copertura delle perdite prima di procedere ad un'eventuale ripartizione degli utili prodotti dall'impresa. Resta valida la possibilità di optare per l'**affrancamento del saldo attivo di rivalutazione**, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%. In tal senso, l'affrancamento può riguardare in tutto o in parte l'importo della riserva e comporterà la liberalizzazione nell'utilizzo della riserva medesima, che si trasforma a tutti gli effetti in un'ordinaria riserva di utili tassabile solo ed esclusivamente in capo al socio percettore all'atto di distribuzione, con le dovute distinzioni a seconda che la società opti o meno per la distri-

¹¹ Rispondono a questo criterio anche gli impianti ed i macchinari ancorché fissati al suolo. È quanto viene indicato dalla D.M. 13 aprile 2001, n. 162 ai sensi dell'art. 4, comma 5.

¹² Cfr. risposta 5.1. della circolare dell'Agenzia delle Entrate 14 maggio 2014, n. 10/E.

¹³ Sugli effetti contabili si consulti tra gli altri A. Valerio, *La rivalutazione dei beni d'impresa*, in “Contabilità, Finanza e Controllo” n. 3/2014, pag. 5.

¹⁴ Per il pagamento dell'imposta sostitutiva la disposizione iniziale della L. n. 147/2013 prevedeva le seguenti scadenze: periodo per il saldo delle imposte riferite all'anno 2013, 2014 e

2015. Per le tre rate annuali non veniva prevista la corresponsione degli interessi. Di recente è intervenuto il D.L. n. 66/2014, recante misure urgenti per la competitività e la crescita che ha obbligato al versamento dell'imposta sostitutiva non più in tre soluzioni, ma in un'unica rata da versare entro il termine per la corresponsione del saldo delle imposte sui redditi per il periodo d'imposta relativo all'anno 2013.

¹⁵ Il che vorrebbe significare che nel caso in cui il soggetto che ha rivalutato i beni avesse già pagato le imposte sostitutive o parte di esse, avrebbe a propria disposizione un credito pari al recupero del valore delle imposte corrisposte di cui non si è ottenuto il relativo beneficio.

buzione per “trasparenza”. La base imponibile per la determinazione del valore da affrancare, su cui applicare la percentuale del 10%, è pari alla riserva di rivalutazione al lordo dell'imposta sostitutiva dovuta¹⁶.

In merito agli effettivi “benefici” di natura fiscale una volta effettuata la rivalutazione, sia per la deducibilità delle maggiori quote di ammortamento sui cespiti rivalutati, piuttosto che per la determinazione del plafond del 5% su cui calcolare la quota di spese di manutenzione deducibili, il riallineamento, rispetto agli effetti contabili, si potrà avere a partire dal terzo esercizio consecutivo a quello di riferimento, ovvero dal 2016.

Per quanto concerne invece il conteggio delle eventuali plusvalenze (o minusvalenze) fiscali da cessione dei beni rivalutati, il riallineamento contabile potrà esserci per i soli atti che verranno sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2017.

A quest'ultimo proposito, la L. n. 147/2013 stabilisce che qualora si procedesse, prima del predetto termine (1° gennaio 2017), ad una cessione a titolo oneroso, all'assegnazione dei beni rivalutati ai soci o, comunque, a destinare a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o anche al consumo personale o familiare dell'imprenditore, del bene rivalutato, gli effetti relativi alla rivalutazione non si riterranno più validi.

2. Le partecipazioni oggetto di rivalutazione

La collocazione alla voce B) Immobilizzazioni dello Stato Patrimoniale, tra le “III) Immobilizzazioni finanziarie”, costituisce il primo dei presupposti affinché una partecipazione possa essere ri-

valutata. Ciò comporta che sono da escludere dal processo rivalutativo le quote o le azioni classificate nella voce C) Attivo circolante, III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

A conferma di quanto appena detto, ed in relazione alla durata di possesso delle partecipazioni, richiamando quanto indicato nell'art. 3 del D.M. del 13 aprile 2001, n. 162, è possibile asserire che le azioni o quote possedute, anche se trattasi di azioni di risparmio e privilegiate, devono essere **iscritte in bilancio ininterrottamente** almeno dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.

Oltre a ciò, è necessario che le quote o le azioni oggetto di rivalutazione risultino essere di “**controllo**” o di “**collegamento**” sulla scorta di quanto indicato dall'art. 2359 c.c. Si modifica leggermente il discorso per i soggetti IAS, per i quali è prevista la possibilità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni comunque iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, purchè non di controllo o collegamento¹⁷.

Per quanto concerne la formazione della categoria omogenea sottoposta al processo di rivalutazione, si fa riferimento al contenuto dell'art. 94 del D.P.R. n. 917/1986, in cui è specificato, al punto 3), che “Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguale caratteristiche”.

Per “stesso soggetto” vuol intendersi ciascun emittente, qualora ne siano più di uno. Per “uguali caratteristiche” vuol dire tipologia del titolo.

Partendo da questi assunti, si ipotizza un prospetto riepilogativo per la formazione delle classi omogenee.

Per cui avremo:

Categoria	Azioni ordinarie Emittente società Alfa Spa	Azioni privilegiate Emittente società Alfa Spa	Azioni ordinarie Emittente società Beta Spa	Quote 100% del capitale Emittente società Gamma Srl
Beni	1.500	200	1.000	1

¹⁶ Riferendosi alla base imponibile ai fini del conteggio dell'imposta per l'affrancamento “anche se tale ultimo onere in realtà diminuisce l'entità della riserva di rivalutazione, con la conseguenza che sarebbe stato più corretto stabilire che la base imponibile fosse pari all'effettiva riserva di rivalutazione”. S. Cerato, M. Bana, *Legge di stabilità 2014 -4. Ri-*

valutazione dei beni d'impresa, in “Focus Fiscali” n. 1/2014, pag. 22.

¹⁷ In tal senso si consulti, tra gli altri, G. Cristofori, D. Santoro, *Nuova disciplina per la rivalutazione di beni d'impresa*, in “Guida alla Contabilità & Bilancio” n. 3/2014, pag. 21.

Dalla tabella è evidente come la costituzione delle categorie abbia riguardato innanzitutto il soggetto emittente (società Alfa, società Beta e società Gamma) e, successivamente, in relazione al medesimo emittente, la tipologia di titolo sottoscritto dalla società che intende avvantaggiarsi della legge sulla rivalutazione¹⁸.

In merito alla modalità di rivalutazione delle partecipazioni si richiama quanto indicato nell'**OIC 20**, in cui, al paragrafo 4, parlando di **rivalutazioni previste da leggi speciali**, si precisa che occorre considerare se:

- a) la rivalutazione della partecipazione posseduta dalla partecipante è effettuata per effetto della rivalutazione dei beni della società partecipata;
- b) la rivalutazione della partecipazione iscritta nel bilancio della partecipante è eseguita in assenza di rivalutazione dei beni della società partecipata.

Questo perché, nella prima circostanza, la partecipante può rivalutare i propri titoli sulla scorta di quanto fatto dalla partecipante, fino al raggiungimento massimo della frazione di patrimonio netto detenuta in quest'ultima¹⁹.

Per quanto attiene, invece, alla seconda fattispecie, ovvero quella in cui la rivalutazione della partecipazione iscritta nel bilancio dell'azienda partecipante non è correlata alla rivalutazione del patrimonio dell'impresa partecipata, è possibile che la partecipazione rivalutata presenti un valore superiore rispetto alla frazione del patrimonio netto della partecipante.

In tal caso, il valore della partecipazione rivalutata non potrà comunque essere superare rispetto alla frazione di patrimonio netto della partecipata, nell'ipotesi in cui quest'ultima avesse provveduto alla rivalutazione dei propri beni. In altri termini, sembrerebbe che occorre ipotizzare un **patrimonio rivalutato della partecipata**, in relazione al quale determinare il "nuovo" valore della partecipazione nel bilancio della partecipante.

Sia nell'uno che nell'altro caso, sarebbe bene rifarsi comunque ad un **valore peritale** per defini-

re i limiti quantitativi al di sopra dei quali non è possibile rivalutare il bene. A ciò si aggiunga che, seppur nulla sia specificato nella presente legge, rifacendoci a quanto invece esplicitamente richiesto nella L. n. 142/2000, all'art. 11, comma 3, sarebbe auspicabile l'**attestazione** del maggior valore da parte degli **amministratori** e dei **sindaci** a comprovare la veridicità dei dati iscritti in bilancio. In merito a quest'ultimo punto, in dottrina vi sono pareri discordanti sulla responsabilità di amministratori e sindaci in relazione ai valori rivalutati da iscrivere in bilancio²⁰.

3. Gli effetti contabili e fiscali relativi alla rivalutazione delle partecipazioni

Una volta chiarito quali possano essere le partecipazioni oggetto di rivalutazione e la modalità di procedura, non ci resta che affrontare le peculiarità correlate al trattamento contabile e fiscale dell'operazione.

In particolare, la rivalutazione di una partecipazione comporta:

- a) determinazione del valore rivalutato;
- b) determinazione dell'imposta sostitutiva, che nel caso specifico è pari al 12%;
- c) imputazione a capitale sociale;
- d) istituzione di una riserva di rivalutazione, iscritta tra le poste del patrimonio netto, quale contropartita contabile pari al valore della rivalutazione al netto dell'importo dell'imposta sostitutiva;
- e) creazione di una voce relativa al debito per imposta sostitutiva.

Con riferimento al **debito per imposte differite**, la sua iscrizione in bilancio è obbligatoria nel caso in cui vi sia la previsione di utilizzo e, nello specifico, di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione. Diversamente, l'importo da iscrivere nel **patrimonio netto** può essere pari al **maggior valore assegnato al bene rivalutato**.

¹⁸ Per ulteriori chiarimenti, si consulti, tra gli altri il documento redatto dalla Fondazione Luca Pacioli, *La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni*, documento n. 10 del 4 maggio 2006.

¹⁹ È bene far presente che, per la determinazione del valore patrimoniale rivalutato della partecipata, quest'ultima tenderà ad allinearsi al valore d'uso più che al valore corrente ovvero al valore di cessione. Per valore d'uso s'intende il valore attuale relativo ai flussi di cassa attualizzati correlati all'utilizzo del cespite in futuro, incrementati dell'ipotetico valore di smobilizzo. Per ulteriori chiarimenti, si consulti l'OIC 16.

La partecipante, attenendosi alle indicazioni fornite dal Principio Contabile 16, non potrà assegnare ai propri beni un valore superiore a quello "d'uso", seppur la rivalutazione tenderebbe ad avvicinare il valore del bene rivalutato a quello ad uso corrente.

²⁰ In tal senso si consultino, tra gli altri, G.L. Cezza, *Rivalutazione dei beni d'impresa: limiti e convenienza*, in "Diritto 24" del 19 febbraio 2014; Documento Assirevi n. 71 del 2001; Documento Assonime n. 13 del 2001, R. Maggi, *Commento – Torna il regime di affrancamento per le partecipazioni di controllo*, in "Guida Normativa" n. 5 del 10 gennaio 2014.

L'OIC 25 attualmente in vigore chiarisce che "Le imposte differite relative alle operazioni che hanno interessato direttamente il patrimonio netto, senza transitare per il conto economico, sono contabilizzate nel fondo imposte differite tramite riduzione della posta di patrimonio netto creatasi a seguito dell'operazione stessa". Ed ancora "Tali fattispecie a titolo semplificativo sono costituite da:

- rivalutazione di beni iscritti nell'attivo di stato patrimoniale a seguito di specifiche leggi;
- riserve e fondi in sospensione d'imposta;
- conferimenti di aziende in regime di sospensione di imposta".

Ben più ampia è la portata delle modifiche che si stanno vagliando sempre con riferimento al suddetto principio contabile. In particolare, l'OIC 25 in sede di rivisitazione, con riferimento all'iscrizione in sospensione d'imposta, al paragrafo 66 chiarisce che "Il pagamento dell'imposta sostitutiva determina l'iscrizione di un debito tributario nello stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione, gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e imputati al conto economico" ed ancora al paragrafo 67 "Alcune leggi di rivalutazione possono prevedere che in contropartita al maggior valore contabile di un'attività sia iscritta una riserva nel patrimonio netto non soggetta a tassazione (cd. **riserva in sospensione d'imposta**), se non in caso di distribuzione della riserva ai soci. Il regime di sospensione d'imposta della riserva determina una **differenza temporanea imponibile** tra il valore contabile della riserva e il suo valore fiscale che richiede l'iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione (rilevazione iniziale). Tuttavia, in deroga al paragrafo 55 (che si riferisce alla rilevazione della fiscalità differita su operazioni che non transitano nel conto economico), le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate

se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci". Per concludere, al paragrafo 68, "La valutazione circa la **probabilità di distribuzione della riserva** ai soci è effettuata caso per caso, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:

- l'**andamento storico di distribuzione** dei dividendi e la presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione;
- la **composizione del patrimonio netto**, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l'imposta".

Sulla scorta delle suddette indicazioni, ipotizzando che l'azienda Alfa sia titolare di una partecipazione iscritta per un valore pari a 100.000 euro. Ricorrendo i presupposti per la rivalutazione si procede, stabilendo un nuovo valore dei titoli per 150.000 euro.

Il bilancio che precede la rivalutazione, *ceteris paribus*, si presenta come segue:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
.....	
B) Immobilizzazioni	
III) <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
Partecipazioni verso imprese controllate (valore pre-rivalutazione)	100.000,00
PASSIVO	
A) Patrimonio netto	
I - Capitale	100.000,00

In sede di rivalutazione la società Alfa procede all'incremento del valore delle partecipazioni conteggiando, pertanto, anche l'imposta sostitutiva e accendendo la riserva di rivalutazione.

Per cui avremo:

III) Immobilizzazioni finanziarie	Valore pre-rivalutazione	Valore post-rivalutazione	Differenza da rivalutazione
Partecipazioni verso imprese controllate	100.000,00	150.000,00	50.000,00
Determinazione dell'imposta sostitutiva			
Saldo attivo di rivalutazione			50.000,00
Determinazione dell'imposta sostitutiva pari al 12%			6.000,00
Determinazione della riserva di rivalutazione			
Saldo attivo di rivalutazione			50.000,00
Imposta sostitutiva			6.000,00
Valore della riserva di rivalutazione			44.000,00

Le scritture contabili potrebbero essere:

Partecipazione	a	Saldo attivo di rivalutazione	50.000
Saldo attivo di rivalutazione	a	Riserva di rivalutazione	50.000

Nel momento in cui si prevede l'utilizzo della riserva e, quindi, così come suggerito dall'OIC 25 si concretizza la possibilità di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione, si procederà alla iscrizione in bilancio del "Fondo imposte differite".

Per cui:

Riserva di rivalutazione	a	Fondo per imposte differite	6.000
--------------------------	---	-----------------------------	-------

Alla luce di ciò, *ceteris paribus*, il **bilancio post rivalutazione** si presenta come segue:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	
.....	
B) Immobilizzazioni	
III) <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
Partecipazioni verso imprese controllate	150.000,00
PASSIVO	
A) Patrimonio netto	
I – Capitale	100.000,00
III - Riserve di rivalutazione	44.000,00
B) Fondi per rischi ed oneri	
2) Per imposte anche differite	6.000,00

Così come già sottolineato nei precedenti paragrafi, da un punto di vista fiscale si prevede la determinazione dell'**imposta sostitutiva del 12%**.

Il quadro da compilare in sede di dichiarazione dei redditi è il Quadro RQ.

A ciò si aggiunga che potrebbe essere utile compilare anche il Quadro RV, Sezione I, in cui è possibile evidenziare le variazioni in aumento di determinate poste di bilancio operate nel Quadro RF, indispensabili alla determinazione del reddito imponibile del periodo d'imposta a cui la dichiarazione si riferisce. Il richiamo al Quadro RV è relativo al fatto che i beni oggetto di rivalutazione devono essere già presenti al 31.12.2012 e come tale sarebbe bene rilevare un incremento a seguito dell'applicazione della L. n. 147/2013 optata nel Quadro RQ.

²¹ Diversa è la condizione qualora i soggetti d'imposta non rientrassero nell'ipotesi di applicabilità della pex. In tal caso

4. La rivalutazione delle partecipazioni in caso di cessione

A questo punto non ci resta che soffermarci sugli effetti della rivalutazione delle partecipazioni, con particolare attenzione a quei titoli che possono usufruire del regime di **participation exemption tax** di cui all'art. 87 del Tuir²¹, in caso di una futura cessione delle quote o azioni avendo a monte sostenuto un costo, per imposte, pari al 12% del valore delle medesime.

È bene da subito chiarire che, in caso di cessione, la plusvalenza andrà determinata quale differenza tra il valore di mercato della quota o azione ceduta ed il valore fiscalmente riconosciuto della medesima quota o azione. Nel caso di specie il valore fiscalmente riconosciuto è quello che scaturisce dal processo di rivalutazione.

Chiarito ciò, necessita fare, primariamente, una distinzione a seconda del caso in cui il soggetto cedente sia:

- a) un **sogetto Irpef** ed abbia i requisiti richiesti per l'applicazione della *participation exemption*;
- b) un **sogetto Ires** ed abbia i requisiti richiesti per l'applicazione della *participation exemption*.

Nel primo caso, la determinazione del reddito segue le disposizioni previste negli artt. 58 ed 87 del Tuir. Pertanto, l'esenzione parziale dei redditi favorisce una tassazione che riguarderà il 49,72% dell'imponibile sia nell'ipotesi di una partecipazione qualificata che di una partecipazione non qualificata.

infatti, la rivalutazione delle immobilizzazioni finanziarie sarebbe stata auspicabile.

A titolo meramente esemplificativo:

Ipotesi di cessione in caso di applicazione della PEX per soggetto Irpef	Aliquote	Valore non rivalutato	Valore rivalutato
Partecipazioni verso imprese controllate		100.000,00	150.000,00
Prezzo di cessione		200.000,00	200.000,00
Plusvalenza		100.000,00	50.000,00
Reddito soggetto a tassazione in caso di cessione	49,72%	49.720,00	24.860,00
Aliquota media in capo al soggetto percettore (<i>ceteris pari bus</i>)	33%	16.407,60	8.203,80
Imposta di rivalutazione			6.000,00
Imposizione totale		16.407,60	14.203,80

Dall'esemplificazione riportata in tabella sembrerebbe che per i soggetti Irpef la rivalutazione delle partecipazioni, seppur in presenza dei requisiti dell'art. 87 del Tuir, comporti sicuramente un vantaggio. Qualora il cedente sia un soggetto Ires, ipotesi b), e quest'ultimo presenti i caratteri per l'applicazio-

ne della *participation exemption* l'**esenzione** è pari del **95% dell'imponibile**. Ne consegue che le **plusvalenze** concorrono solo per il **5%** alla determinazione del reddito d'impresa. Anche in questa seconda ipotesi proponiamo un semplice esempio numerico.

Ipotesi di cessione in caso di applicazione della PEX per soggetto IRES	Aliquote	Valore non rivalutato	Valore rivalutato
Partecipazioni verso imprese controllate		100.000,00	150.000,00
Prezzo di cessione		200.000,00	200.000,00
Plusvalenza		100.000,00	50.000,00
Reddito soggetto a tassazione in caso di cessione	5,00%	5.000,00	2.500,00
Aliquota media <i>ceteris paribus</i>	27,50%	1.375,00	687,50
Imposta di rivalutazione			6.000,00
Imposizione totale		1.375,00	6.687,50

In quest'ultimo caso è, invece, evidente che l'applicazione dell'esenzione relativa alla *participation exemption* dimostra una (s)convenienza del procedimento di rivalutazione della quota o dell'azione a motivo dell'alta percentuale prevista relativamente all'imposta sostitutiva. Tale discorso muta qualora la partecipazione rientri in una previsione di cessione del complesso aziendale o ramo aziendale. In tal senso, infatti, il pagamento dell'aliquota del 12%, relativa all'imposta sostitutiva, potrebbe essersi rilevato utile per scontare un'imposta complessi-

va relativa alla tassazione della plusvalenza riferita ad una cessione di un intero complesso aziendale, secondo quanto indicato dall'art. 86 del Tuir. Così come, la rivalutazione, per quanto (s)conveniente da un punto di vista fiscale, potrebbe essere stata supportata dall'esigenza di patrimonializzazione dell'impresa. Si tratta, in questi ultimi casi, di situazioni a più largo raggio che, ad ogni modo, non possono azzerare gli effetti fiscali non favorevoli per i soggetti Ires, che hanno deciso di rivalutare una partecipazione, per la quale ricorrono i requisiti PEX.